



REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI MOROZZO

PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P.12040 Tel. 0171.77.20.01 Fax 0171.77.24.77 Cod.Fisc. 00511010043

Sito Web: www.comune.morozzo.cn.it

E-Mail: protocollo@comune.morozzo.cn.it P.e.c.: comune.morozzo@multipec.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica

| | |
|--|--|
| DELIBERAZIONE N. 44 data 17/12/2025 | OGGETTO: Imposta Municipale propria - IMU - Determinazione aliquote per il 2026 |
|--|--|

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **19:15** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| COGNOME E NOME | CARICA | PRESENTE |
|------------------------|------------------|----------|
| COSTAMAGNA/Sergio | Sindaco | SI' |
| RATTI/Roberto | Vice-sindaco | SI' |
| DALMASSO/Mattia | Assessore | SI' |
| CAVALLO/Maresa | Consigliere | SI' |
| LIBOA'/Ramona | Consigliere | SI' |
| BERTOLA/Bruno | Consigliere | SI' |
| BONGIOVANNI/Alessandro | Consigliere | SI' |
| AVAGNINA/Alessandro | Consigliere | SI' |
| MILANO/Andrea | Consigliere | NO |
| SERRA/Paolo | Consigliere | SI' |
| GOSS/Elisa | Consigliere | SI' |
| | Totale Presenti: | 10 |
| | Totale Assenti: | 1 |

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **RABINO Dott. Alessandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **COSTAMAGNA/Sergio - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Imposta Municipale propria - IMU - Determinazione aliquote per il 2026
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...";
- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";
- al comma 751, che "...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";
- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";
- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";
- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché' cessa il diritto all'esenzione ...";

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della legge n. 160/2019 a mente del quale "... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all’art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;*

Preso atto che l’art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che *“... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del Prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decorre dall’anno di imposta 2025 ...”;*

Visto il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato *“Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l’individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;*

Considerato che, la diversificazione di cui all’articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all’art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *“... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”;*

Visto l’allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l’applicazione informatica resa disponibile nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Dato atto che ai sensi dell’art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *“... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all’art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...”;*

Visti, inoltre:

- l’art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale *“... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell’articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l’anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre*

dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...", il quale ultimo prevede che "... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...".

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale "...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...";
- l'art. 172, comma 1, lett. C), del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche "... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...)",

Considerati,

- l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Vista la deliberazione propria n. 3 del 30/03/2020 con la quale si è provveduto all'accorpamento di IMU e TASI stabilendo un'unica aliquota IMU ai sensi di legge;

Richiamata, quindi, la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 27/11/2024 con la quale sono state approvate, per l'anno 2025, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Visti, quindi:

- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Ritenuto confermare per il 2026 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU già fissate per il 2025:

1. ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: l'IMU non è più dovuta, se non nel caso delle cosiddette "abitazioni di lusso", ovvero quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9. Soltanto in questo caso, l'aliquota per l'anno 2026 è 5,00 per mille con detrazione di € 200,00. È stata eliminata la maggior detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni e residente e dimorante nell'abitazione principale.

N.B. Per le relative pertinenze: potranno essere una sola per ognuna delle seguenti categorie: C/2, C/6, C/7;

- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

2. ALTRI FABBRICATI: aliquota 9,6 per mille

3. AREE FABBRICABILI: aliquota 10,6 per mille

4. TERRENI AGRICOLI: aliquota 7,6 per mille (solo nei casi previsti dalla legge)

5. FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: aliquota 1 per mille

6. IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D: aliquota 9,6 per mille

7. FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINCHE' PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CAPO LOCATI: aliquota 0,0 per mille: dal 2022 sono esenti

Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell'atto;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: n. 10
voti favorevoli: n. 10
voti contrari: n. /
astenuiti n. /

DELIBERA

1. di applicare per il 2026 relativamente all'imposta municipale propria (IMU) le seguenti aliquote per le diverse classi di immobili, adottando le detrazioni previste per l'abitazione principale dal D.lgs. 06/12/2011 n. 201:
 - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: l'IMU non è più dovuta, se non nel caso delle cosiddette "abitazioni di lusso", ovvero quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9. Soltanto in questo caso, l'aliquota per l'anno 2026 è 5,00 per mille con detrazione di € 200,00. È stata eliminata la maggior detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni e residente e dimorante nell'abitazione principale;
 - ALTRI FABBRICATI: aliquota 9,6 per mille;
 - AREE FABBRICABILI: aliquota 10,6 per mille;
 - TERRENI AGRICOLI: aliquota 7,6 per mille (solo nei casi previsti dalla legge);
 - FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: aliquota 1,0 per mille;
 - IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D: aliquota 9,6 per mille;
 - FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINCHE' PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI: aliquota 0,0 per mille: dal 2022 sono esenti;
2. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16/08/2021);
3. di provvedere altresì alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione espressa per alzata di mano che vede il seguente esito:

Presenti: n. 10; Votanti n. 10; Voti favorevoli: n.10; Voti astenuti n. 0; Voti contrari: n. 0;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to: Sergio COSTAMAGNA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Mattia DALMASSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott. Alessandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è esecutiva:

dal 10° giorno successivo alla pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Li, 19/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott. Alessandro